

**COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE**

(Provincia di Pistoia)

Ufficio. Tributi

Via G. Garibaldi n.54 Serravalle P.se

P.I. 00185430477

Tel. 0573917219 0573917211 Fax. 0573917240**INFORMATIVA - I. M. U.
ACCONTO - ANNO 2012**

L'I.M.U. (Imposta Municipale Unica o Imposta Municipale propria) è l'imposta municipale sugli immobili introdotta in Italia con il decreto legislativo 14 marzo 2011, nr. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, con applicazione a partire dal 2014, poi anticipata al 2012 dal decreto "Salva Italia" noto anche come Manovra Monti (decreto legge nr. 201/2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successivamente modificata dalla legge 44/2012 che ha convertito in legge il DL. 16/2012 (c.d. decreto fiscale).-

L'ACCONTO DA VERSARE DAL 01/06/2012 AL 18/06/2012

deve essere effettuato con le seguenti

ALIQUOTE BASE DELLA NORMATIVA NAZIONALE:

| | |
|---|-----------------------|
| Aliquota di base | 7,60 per mille |
| Abitazione principale e pertinenze agevolate Per <i>abitazione principale</i> si intende una sola unità immobiliare nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) ed il proprio nucleo familiare, ha la dimora abituale e la propria residenza anagrafica, in conformità alle risultanze anagrafiche. Sono considerate <i>pertinenze agevolate</i> , limitatamente ad una unità per singola fattispecie, le categorie C/2 (magazzini, depositi), C/6 (autorimesse, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie aperte o chiuse). | 4,00 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 2,00 per mille |

Viene applicata l'aliquota propria dell'abitazione principale e relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662 (**anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

Per quanto riguarda i **coniugi separati o divorziati** con casa assegnata a uno dei due, il diritto del coniuge assegnatario viene equiparato, ai fini IMU, al Diritto di Abitazione. Di conseguenza l'unico soggetto passivo è l'assegnatario, che ha diritto per intero alla detrazione.

BASE IMPONIBILE

Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutate del 5 %** ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23/12/96, n. 662, i **seguenti moltiplicatori**:

| | |
|--|------------|
| - fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di vario tipo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , esclusa la categoria catastale A/10; | 160 |
| - fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari); | 140 |
| - fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni); | 80 |
| - fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); | 80 |
| - fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5; | 60 |
| - fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). | 55 |

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale (risultante in catasto alla data del 1° gennaio di ogni anno) rivalutato del 25%, per i **seguenti moltiplicatori**:

- **110** per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- **135** per i terreni agricoli posseduti dagli altri soggetti;

Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata considerando il valore venale in Comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque non inferiore ai valori di stima deliberati dall'Amministrazione Comunale. Il Comune con determina nr. 284 del 04.05.2012 ha aggiornato per l'anno 2012 i valori di stima delle aree fabbricabili incrementandoli nella misura del 3,20% (indice ISTAT dicembre 2010 - dicembre 2011) rispetto a quelli dell'anno 2011.-

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004, nr. 42 e per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le previste condizioni accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del contribuente, **la base imponibile è ridotta del 50%**

DETRAZIONE

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 **la detrazione prevista è maggiorata di 50 ,00 € per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

VERSAMENTI

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso è durato per almeno 15 giorni è computato per intero.

Il versamento IMU della quota relativa **all'abitazione principale e le relative pertinenze** può essere effettuato in due o tre rate con scadenza rispettivamente: 18 giugno e 17 dicembre oppure 18 giugno - 17 settembre e 17 dicembre.

Per tutti gli **altri immobili** il versamento può essere effettuato in due rate: il 18 giugno ed il 17 dicembre.

Non si fa luogo al pagamento se l'imposta totale da corrispondere è uguale od inferiore a € 10,00.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento in acconto dell'imposta deve essere effettuato **ESCLUSIVAMENTE** con il modello **F24**. I codici tributo per il versamento della quota erariale e comunale IMU sono i seguenti:

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- **3913** fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- **3914** terreni (destinatario il Comune)
- **3915** terreni (destinatario lo Stato)
- **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3917** aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
- **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)
- **3919** altri fabbricati (destinatario lo Stato)
- **3923** interessi da accertamento (destinatario il Comune)
- **3924** sanzioni di accertamento (destinatario il Comune)

DICHIARAZIONI

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro 90 giorni** dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30/09/2012**. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione.

CALCOLO I.M.U. ON-LINE

Per aiutare i contribuenti nel calcolo dell'Imposta da versare, questo ufficio ha predisposto un calcolatore IMU: http://www.riscotel.it/calcima/comuni_0515/calcima.html?comune=I660